



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Atto N. 2 del 05 FEBBRAIO 2016

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del T.U. 267/2000.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **CINQUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **9,00** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario **PIZZINO** ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

- PREMESSO:**
- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
 - che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
 - che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario **PIZZINO**;
 - che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;
 - che l'art.254, comma 1 del citato Testo Unico prevede che "l'Organo Straordinario di Liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione;
 - che con nota commissariale prot.n.292/OSL-prot.gen.3670 del 17/07/2015 veniva chiesta proroga di ulteriori sei mesi per



la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva del comune di Squillace;

- che con nota prot.n. 0092751 del 20/08/2015, acquisita al prot.dell'Ente n. 4262 in data 31/08/2015 e prot.313/OSL in data 01/09/2016, il Ministero dell'Interno Direzione Centrale della Finanza Locale concedeva la proroga dei suddetti termini di ulteriori mesi sei dal ricevimento della stessa (avvenuto il 01/09/2015);
- che il 01/03/2016 corrisponde al termine per la rilevazione della massa passiva;
- che l'art. 258 del citato Testo Unico disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, al comma 1 prevede che " l'Organo Straordinario di Liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione";

CONSIDERATE

- la deliberazione n.13/SEZAUT/2012FRG della corte dei Conti – Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che" *...la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce*";

- una precedente deliberazione n.14/SEZAUT/2009/IADC della stessa Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che " *.....la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL.. E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione.....*";

- le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'Interno "Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo", ove si afferma " *Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni; inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento*";

CONSIDERATO

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dall'art. 258 del Testo Unico, ai fini di un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;

VISTI:

gli elenchi dei debiti di bilancio e fuori bilancio oggetto della deliberazione di massima prevista dall'art. 258 del Testo Unico,



con riserva di procedere ad eventuali rettifiche ed integrazioni nell'ambito delle economie che verrebbero a prodursi;

RAVVISATO

- che l'importo complessivo di tutti i debiti ad oggi censiti è pari ad Euro 4.588.767,19, di cui Euro 2.220.917,64 da riconoscere (e più precisamente Euro 357.213,42 relativo a debiti di bilancio ed Euro 1.863.704,22 relativo a debiti fuori bilancio), Euro 283.592,74 per posizioni per cui è stata avviata procedura di esclusione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, Euro 2.084.256,81 relativo a partite debitorie, in istruttoria, trasmessi dai Responsabili degli Uffici, dando atto che gli importi indicati potrebbero essere oggetto di variazioni in aumento o diminuzione a seguito di ulteriori elementi istruttori. Il suddetto importo complessivo non è comprensivo di € 818.111,34 per residui passivi non ancora istruiti ed in attesa della verifica dei titoli giuridici comprovanti il debito;

- che l'art.258, comma 3, prevede che l'Organo Straordinario della Liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie, anche periodicamente;

- che la disponibilità sul conto della liquidazione (fondo cassa di competenza di questo OSL) rideterminato al 31 dicembre 2013 (e fino alla data del 18/11/2015) è pari ad Euro 408.446,05, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 27/11/2015 trasmessa con nota prot.6234 del 10/12/2015 e presa atto con deliberazione commissariale n.16 del 10/12/2015);

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24/04/2014 è stato approvato il rendiconto esercizio finanziario 2013 con allegato anche i residui attivi;

- che i residui attivi trasmessi all'O.S.L., giusta nota prot. Gen.97 del 12/01/2016 con allegata Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 8/1/2016 (e presa d'atto con deliberazione commissariale n. 1 del 18/01/2016), ammontano a complessivi € 1.973.715,13;

- che al momento la riscossione dei residui attivi risulta avviata ma esigua, circostanza che consente obiettivamente di avanzare perplessità in merito ad un effettivo integrale e rapido realizzo, oltre che evidenziare le conseguenti tempistiche di liquidazioni, che potrebbero rendersi del tutto irragionevole;

- che, ai sensi dell'art. 255 del Testo Unico, la massa attiva della liquidazione è costituita, tra l'altro, dai proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile che l'Organo rileva anche direttamente e che in caso di dissesto sono di stretta pertinenza della liquidazione ed in nessun caso possono essere distolti dal finanziamento della massa passiva;

- che l'O.S.L. con nota commissariale n.3261 del 02/07/2015, sollecitata anche per le vie brevi, ha chiesto all'Ente l'elenco dei beni patrimoniali disponibili per l'alienazione ai sensi dell'art.255, comma 1, TUEL;

- che il Responsabile del Settore Tecnico con nota prot. 525 del 27/01/2016 (acquisita al prot.55/OSL in pari data) ha trasmesso la delibera di Consiglio Comunale n.6 del 17/02/2015, dalla quale si evince una valorizzazione dei beni immobiliari pari ad € 599.236,86;

- Che lo stesso Responsabile ha comunicato con nota prot.554



in data 27/01/2016 che l'importo sopra evidenziato è inclusivo di vendite degli stessi beni immobiliari avvenute in data successiva alla deliberazione de qua per € 54.422,93, il cui ammontare risulta già incassato e confluito nel fondo cassa a disposizione dell'O.S.L.;

- che l'eventuale alienazione dei soli beni patrimoniali disponibili non pare costituire obiettivamente una risorsa sufficiente per contribuire al soddisfacimento dei creditori, non tanto in termini di quantum ma soprattutto in riferimento alla tempistica;

- che allo stato attuale si può procedere all'adozione della procedura semplificata per l'importo presunto di Euro 4.588.767,19, per come sopra specificato, oltre agli oneri della gestione commissariale (possibili collaborazioni esterne, spese legali, oneri riflessi, spese di pubblicità e postali, remunerazione per lavoro straordinario svolto da personale dipendente, compenso OSL di cui al D.M. 9.11.1995, oneri diversi) prudenzialmente quantificabili complessivamente in Euro 80.000,00;

- che la procedura semplificata prevede l'offerta transattiva, da parte dell'Organo, di una somma variabile tra il 40 ed il 60% del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;

- che la procedura semplificata prevede necessariamente, entro 30 giorni dalla data odierna, che la Giunta deliberi l'adesione dell'Ente locale e si impegni a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla copertura di almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo per intero dei debiti privilegiati;


- che per reperire le risorse necessarie al pagamento del passivo l'Ente può accedere anche ad un mutuo, con oneri a proprio carico in aggiunta o in sostituzione delle alienazioni di beni immobili disponibili;

- in caso di non adesione alla procedura semplificata da parte della Giunta Comunale, questo Organo dovrà procedere con la procedura ordinaria, prevista dall'art. 256 del Testo Unico, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione ed il pagamento di un acconto a tutti i creditori ammessi in base alla disponibilità di cassa, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata; la parte non coperta cadrà inevitabilmente sull'Ente e, come indicato nell'apposita modulistica ministeriale, dovrà essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;

- che si procederà con proprie delibere all'esclusione dalla massa passiva della liquidazione dei debiti privi dei requisiti indispensabili al riconoscimento da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

- che l'OSL, in base alla normativa vigente (comma 10 art. 255 TUEL) non è competente al riconoscimento dei debiti finanziati con entrate vincolate;

CONSIDERATO: - che nelle more dell'approvazione da parte dell'ente locale del conto consuntivo relativo all'anno 2014, l'Organo



DATO ATTO:

Straordinario di Liquidazione ha chiesto ai Responsabili dei Servizi la verifica dei dati di bilancio per i quali i creditori non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, ma che in ogni caso hanno titolo ad esservi inclusi;

- che ad oggi non si è potuto verificare la sussistenza di tutti i debiti e conseguentemente si procederà alla proposta transattiva solo per quelli certi, liquidi ed esigibili alla data odierna;

RITENUTO:

- che in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata una sana azione amministrativa, questo Organo deve tendere al perseguimento del massimo risparmio delle risorse e, nel contempo, garantire il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori dell'Ente nel più breve tempo possibile;

- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi;

- che in tal caso, ed in riferimento ai debiti dell'ente caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, verranno **proposte le transazioni secondo determinati criteri** che verranno stabiliti con successivi atti deliberativi commissariali;

VISTI:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto: "il Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";


- il titolo VIII - Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la legge Costituzionale n. 3/2001;

- l'art.5 della legge n.140/2004, che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

- il comma 5 del citato art. 258 T.U.E.L. che implicitamente prevede la scelta da parte del Commissario Straordinario di Liquidazione di approvare nel termine di 180 giorni il piano di rilevazione o, in alternativa, di procedere direttamente alla modalità semplificata prescindendo dalla formazione del sopraindicato documento; l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo della predisposizione del piano di rilevazione delle passività, per cui si dovrà procedere alla sola redazione del piano di estinzione, effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4 dello stesso art.258 del citato TUEL;

- la legge Costituzionale n.3/2001;



DELIBERA

per i motivi suesposti che si intendono integralmente qui riportati:

- **di proporre alla Giunta Comunale**, ritenendola valida anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, **l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Testo Unico per l'importo di Euro 4.588.767,19, oltre agli oneri della gestione commissariale quantificabili in Euro 80.000,00**, dando atto che gli importi indicati potrebbero essere oggetto di variazioni in aumento o diminuzione a seguito di ulteriori elementi istruttori;

- di riservarsi di adottare tempestivamente una successiva procedura per gli eventuali ulteriori debiti che potessero afferire alla massa passiva ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge

160/2004, che prevede l'inserimento nella massa passiva di tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatasi, nel caso si specie, al 31/12/2013 e accertati entro l'approvazione del rendiconti di gestione;

- di richiedere all'Amministrazione Comunale il provvedimento di adesione o meno alla procedura semplificata da adottare entro 30 giorni dalla data della presente con deliberazione di Giunta con l'impegno a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie necessarie alla procedura de qua;

- di dare atto che, nel caso in cui la Giunta Comunale non voglia aderire alla proposta di procedura semplificata, dovrà dare adeguata motivazione e dovrà indicare altre modalità e risorse che l'Amministrazione intende mettere a disposizione per far fronte alla massa passiva;

- di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:

- a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
- b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

- di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la notifica del presente provvedimento:

- **al Sindaco ed ai componenti della Giunta Comunale;**

La stessa sarà inoltre trasmessa:

- **al Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale della Finanza Locale;**
- **al Prefetto di Catanzaro;**
- **al Revisore dei Conti.**

Alle ore 13,30 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(dott. Mario PIZZINO)





CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on-line/Responsabile Affari Generali, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

(dott.ssa Grazia Raffaella FIORENZA)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs.n. 267/2000, il giorno _____

___ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°)

___ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3°)

Data _____

L'ADDETTO AL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

(dott.ssa Grazia Raffaella FIORENZA)

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni